

Udine, 27 luglio 2023

Oggetto: Elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% per 1 mese

Circolare numero 019/2023

In breve

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha previsto, con riferimento ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che terminano il congedo di maternità/paternità successivamente al 31.12.2022, l'elevazione dell'indennità spettante per il congedo parentale dal 30% all'80% per una mensilità, da fruire entro il 6° anno di vita del bambino.

Approfondimento

L'INPS, con propria circolare n. 45 del 16/05/2023, nel definire i destinatari e nel fornire le istruzioni operative, che illustreremo qui di seguito, ha stabilito come primo mese di possibile indennizzo maggiorato all'80% la corrente mensilità di luglio. Nel successivo messaggio INPS n. 2788 del 26/07/23 sono contenute le indicazioni per il conguaglio dell'eventuale evento ricaduto nel primo semestre 2023 che verrà gestito entro il mese di ottobre 2023.

Destinatari:

L'elevazione dell'indennità è rivolta solo ai genitori lavoratori **dipendenti** (pubblici e privati), sono escluse, in quanto non richiamate, le altre categorie di lavoratori come ad esempio lavoratori autonomi, parasubordinati, ecc.

Presupposto per il diritto è l'aver usufruito dopo il 31.12.2022 (anche per un solo giorno) del congedo di maternità o, in alternativa, di quello di paternità; preme segnalare che, per quanto attiene al padre, il riferimento è sia al congedo obbligatorio (10 giorni lavorativi utilizzabili dal secondo mese precedente il parto e fino al quinto mese dopo il parto) che al congedo alternativo (astensione in luogo della madre in caso di sua grave infermità o assenza - per le definizioni cfr. nostra circolare 27/2022).

Decorrenza, misura e durata:

L'intervento normativo non aggiunge un mese di congedo al periodo già previsto (per la durata cfr. nostra circolare n. 27/2022) ma modifica, in aumento (dal 30% all'80%), l'indennità prevista per uno dei 3 mesi definiti *non trasferibili* spettanti a ciascun genitore purchè il congedo sia utilizzato entro il 6° anno di età del figlio (o entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia per adozioni e affidamenti, comunque non oltre il compimento della maggiore età).

Nel sottolineare la possibilità data ai genitori di stabilirne la modalità di utilizzo (alternativamente oppure interamente in capo ad uno dei due), si ricorda che la durata massima rimane fissata in 1 mese (pari ad un totale di 30gg in caso di utilizzo frazionato).

La fruizione "alternata" non significa necessariamente un godimento in giorni diversi, ma anche nei medesimi giorni fermi restando i limiti complessivi.

Esempio: due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15.07.2023: i periodi saranno entrambi indennizzabili all'80% ed esauriscono il mese previsto.

Tale novità si applica per ogni tipo di fruizione del congedo (continuativo, frazionato a mesi, giornaliero o orario).

Per quanto concerne la **domanda** che i lavoratori sono tenuti a presentare in modalità telematica all'Istituto per fruire del congedo, nulla è variato rispetto al passato.

Tale domanda non contiene tutti i dati necessari al corretto calcolo della mensilità di retribuzione, mancando il riferimento ai periodi totali di congedo utilizzati, all'eventuale utilizzo del congedo da parte dell'altro genitore, all'utilizzo del mese indennizzato all'80%. Può inoltre accadere che, una domanda di congedo parentale inizialmente accolta dall'Istituto, venga poi respinta a distanza di qualche mese.

Per evitare i recuperi delle indennità e le rettifiche conseguenti - alla luce di quanto sopra - si invitano le Aziende a consegnare ai propri lavoratori che fruiscono dei congedi parentali copia dell'informativa allegata da compilare e restituire allo Studio.

INFORMATIVA FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE

L'art. 32 del d.lgs. N. 151/2001 (T.U. Maternità e Paternità) stabilisce che il congedo parentale può essere fruito da entrambi i genitori entro un limite massimo complessivo di dieci (10) mesi, elevabile a undici (11) qualora il padre fruisca di almeno tre (3) mesi di congedo entro i primi 12 anni di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Tale congedo, in funzione delle modalità (suddivisione tra i genitori) e dell'età del figlio al momento dell'utilizzo (entro o dopo i 6 anni), viene indennizzato al 30% o all'80% della retribuzione.

Al fine di poter calcolare correttamente la retribuzione spettante, si prega di compilare la dichiarazione sotto riportata e di restituirla al datore di lavoro quanto prima.

Senza queste informazioni potrebbe verificarsi la spiacevole situazione di necessario recupero/rettifica da parte dell'INPS delle indennità non dovute.

p. Azienda

Il sottoscritto _____ (C.F. _____) genitore del minore _____ (C.F. _____), in relazione alla fruizione del congedo parentale ex art. 32 d.lgs. n. 151/2001 **dichiara**, sotto la propria responsabilità:

1) di aver già fruito dei seguenti periodi:

dal _____ al _____ tot gg _____

dal _____ al _____ tot gg _____

dal _____ al _____ tot gg _____

TOTALE GG _____

di questi giorni indicare quanti sono stati già indennizzati all'80%: _____

2) che l'altro genitore _____ (C.F. _____)

2a) ha fruito già dei seguenti periodi:

dal _____ al _____ tot gg _____

dal _____ al _____ tot gg _____

dal _____ al _____ tot gg _____

TOTALE GG _____

di questi giorni indicare quanti sono stati già indennizzati all'80%: _____

2b) **non** ha fruito del predetto congedo parentale.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro qualsiasi cambiamento delle fruizioni del congedo rispetto a quanto dichiarato.

In fede.

_____, __ / __ / _____

Il lavoratore